



ORIGINALE - COPIA

**COMUNE DI MALGESSO**  
PROVINCIA DI VARESE  
=====oOo=====

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 01 del 16.01.2012**

**OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO AFFISSONE E PUBBLICITA' – DITTA A.I.P.A. spa**

L'anno 2012 il giorno SEDICI del mese di GENNAIO alle ore 10,35 presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FRANZETTI Luigi	SINDACO	P
IOCCA Giuseppe	ASSESSORE	AG
RUSPINI Agostino	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 2 assenti n. 1

Assume la presidenza il Signor FRANZETTI Luigi in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale BIONDI dr. Claudio.

Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO AFFISSONE E PUBBLICITA' – DITTA A.I.P.A. spa**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle affissioni è stata affidata in concessione, con delibera della Giunta Comunale, alla Società AIPA s.p.a. di Milano ed il relativo contratto, attualmente vigente, è scaduto il 31.12.2011;

Vista ed esaminata la nota in data 14.10.2011 della società A.I.P.A. s.p.a. avente ad oggetto "Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – Proposta di rinnovo" con cui la stessa ha, in primo luogo, illustrato le motivazioni giuridiche a supporto di tale istanza, e secondariamente ha fatto pervenire la propria offerta per un eventuale rinnovo del contratto riferito ad anni cinque: dal 01.01.2012 al 31.12.2016 con un canone fisso annuo netto di euro 2.400,00.

Precisato che la natura del rapporto contrattuale di cui sopra assume la configurazione di una concessione di servizio e non quella di un appalto.

Considerato che la dottrina tradizionale ha puntualmente individuato la distinzione fra l'appalto di servizi e la concessione di servizi pubblici in base a molteplici criteri fra cui:

- a) La natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, contrapposta al carattere negoziale dell'appalto;
- b) Il carattere surrogatorio dell'attività del concessionario di pubblico servizio, chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'Ente Pubblico concedente, mentre l'appaltatore compie attività di mera rilevanza economica nell'interesse del committente pubblico;
- c) Il trasferimento di potestà pubbliche al concessionario, mentre l'appaltatore esercita solo prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico.

Dato atto che la dottrina più recente ha posto, ulteriormente l'accento sulla diversità dell'oggetto dei due contrapposti istituti: l'appalto di servizi concerne prestazioni rese a favore della P.A., mentre la concessione di servizi riguarda sempre un rapporto trilaterale fra P.A., il concessionario e gli utenti del servizio; nella concessione di pubblici esercizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta alla P.A. compensare l'attività svolta dal privato.

Chiarita la natura giuridica del rapporto negoziale in corso con AIPA ed evidenziato che alle concessioni di servizi non si applicano le disposizioni del "Codice dei contratti Pubblici" (ex art.30, comma 1 D. Lgs 163/2006), fatta eccezione per i principi contenuti nell'art.2 della medesima disciplina e precisamente "trasparenza, non discriminazione, par condicio e proporzionalità".

Accertato quindi che i contratti di concessione in essere e nel caso di specie quelli relativi all'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni sono disciplinati dalla normativa nazionale con particolare riferimento alla legge 24 dicembre 1993 n. 537 e s.m.i.

Considerato che tale normativa con l'art.6 ha introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e servizi (pena la nullità degli stessi atti negoziali) in ordine a quanto disposto in materia di rinnovo contrattuale, con la legge 65/2005 disponendo, a mente dell'art.23, c 1, la soppressione dell'ultimo periodo dell'art.6, c.2, della suddetta l. 537/1993, nella parte in cui era prevista la facoltà di procedere a rinnovi contrattuali, sia pure sulla base di una valutazione del pubblico interesse.

Atteso che, in altri termini, la norma non ha sancito un divieto generalizzato di ricorrere all'istituto del rinnovo negoziale, nell'esigenza di salvaguardia di un'effettiva esplicazione della libera concorrenza del mercato, attraverso l'eliminazione di un indiscriminato ricorso a procedure derogatorie al principio della gara ad evidenza pubblica (rinnovi taciti), onde scongiurare una prassi generalizzata di attribuzione di pubblici servizi in assenza di uniformità e trasparenza di procedure.

Ritenuto di dover accogliere la proposta di rinnovo ma di definire la durata dello stesso in anni tre (dal 01.01.2012 al 31.12.2014).

Accertata la propria competenza in merito.

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge

#### DELIBERA

- 1) Di confermare la prosecuzione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per anni tre (dal 01.01.2012 al 31.12.2014) con la ditta AIPA s.p.a. con sede in Milano – Via Cechov 50, dietro corresponsione al Comune di un canone annuo pari a euro 2.400,00;
- 2) Di proseguire le condizioni del rapporto contrattuale attualmente in essere;
- 3) Di comunicare la presente deliberazione al Responsabile del Settore contabile;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con apposita e separata votazione